

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Approvato con Delibera del CdA del 23 gennaio 2018

Art.1

Oggetto del Regolamento e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma e cioè studio ricerca, consulenze professionali o collaborazioni ad esperti esterni alla Società.

Tali contratti possono essere stipulati indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività rientranti nell'oggetto sociale.

Le seguenti disposizioni non trovano applicazione in tutte le ipotesi nelle quali l'affidamento dell'incarico trova fondamento in una precisa disposizione di legge ed in quelle aventi ad oggetto l'affidamento di servizi per i quali si rendono applicabili le norme del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di servizi del Comune di San Martino Buonalbergo.

Art. 2

Individuazione tipologie degli incarichi

L'individuazione della natura ed oggetto degli incarichi di collaborazione autonoma sono così definiti:

- a) Incarico di studio avente per oggetto: svolgimento di attività di studio e soluzione di questioni nell'interesse della Società;
- b) Incarico di ricerca avente per oggetto: svolgimento di attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma della Società;
- c) Incarico di consulenza: svolgimento di attività di resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni;
- d) Incarico di collaborazione: caratterizzato da prestazione ottenibile con impiego di energie fisiche ed intellettuali che concorre alla realizzazione di un programma amministrativo.

Art. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1- Per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dallo statuto societario, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
- b) la Società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2 - Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3 - Le categoria dei possibili soggetti destinatari sono esemplificativamente le seguenti:

- a) professionisti regolarmente iscritti ad Albi quali: Ordine degli Ingegneri, Architetti, Avvocati, Geologi, Agronomi e Forestali, Assistenti sociali;

b) dipendenti pubblici o privati in possesso dei requisiti, previa, se necessaria, autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;

Art. 4

Modalità di conferimento degli incarichi.

Il conferimento di incarico è attuato, previo delibera d' indirizzo del CdA, L'individuazione del soggetto da incaricare deve essere effettuata tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica da effettuarsi tramite avviso da pubblicare all' albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Nell'avviso dovrà essere indicato l'oggetto e durata dell'incarico, l'eventuale costo posto a base dello stesso, tipo di specializzazione richiesto, le modalità e termini per la presentazione dei curricula.

La valutazione delle offerte e la loro comparazione sarà effettuata dal CdA della società.

L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'oggetto e la durata dell'incarico, modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di recesso e verifiche circa il raggiungimento del risultato e pubblicato, per estratto, sul sito web della società con indicazione delle generalità, oggetto, compenso e modalità di affidamento.

Si prescinde dalla procedura comparativa nelle seguenti ipotesi:

- procedura concorsuale andata deserta;
- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
- affidamento di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tale caso le attività complementari possono essere affidate direttamente al prestatore dell'incarico principale.

Art. 5

Determinazione del compenso.

Per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 2 la spesa massima annuale sostenibile è determinata dal CdA secondo le proprie prerogative di organo amministrativo responsabile del bilancio.

Art. 6

Estinzione del contratto

Il contratto si estingue per conseguimento del risultato (studio – relazione – ricerca), scadenza del termine e recesso esercitato da una delle parti con preavviso scritto di almeno gg. 15, decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Il contratto è, altresì, risolto unilateralmente dal committente prima del termine per gravi o reiterate inadempienze contrattuali, per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a gg. 15 che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere, per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico e per instaurazione di un ulteriore rapporto con terzi determinante conflitto di interesse con il committente.

Art. 7

Norma finale

Il contratto di conferimento di incarichi non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, non specifica termini di orario e deve prevedere espressamente l'esclusione della possibilità di conversione in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono dare luogo esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile.